

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3558

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **STERPA**

Presentata il 16 luglio 1982

Modifiche alle norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione della legge 29 maggio 1982, n. 297 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) rende necessaria la modifica dei termini previsti per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei modelli 01/M e per la consegna della copia degli stessi riservata ai lavoratori.

Infatti, l'articolo 2, penultimo comma della legge 29 maggio 1982, n. 297, stabilisce che i datori di lavoro integrino le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nell'articolo stesso, nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo

risultante a credito del lavoratore. È evidente che tali dati dovranno essere calcolati prima della compilazione delle denunce (01/M).

Se si tiene conto che i calcoli annuali potranno essere approntati dalle aziende solo dopo che l'ISTAT avrà stabilito gli indici relativi al mese di dicembre e tenendo altresì conto dei tempi tecnici perché tali indici siano calcolati e poi divulgati dagli organi di informazione, si deduce facilmente che sarà materialmente impossibile, per le aziende, rispettare il termine del 31 marzo.

D'altra parte nei primi mesi dell'anno le aziende sono già oberate di incombenze aggiuntive relative all'amministrazione del personale; devono infatti effettuare i conguagli di imposta relativi all'anno precedente, predisporre i modelli 101, compi-

lare il modello 770, predisporre le denunce salariali da inviare all'INAIL, inviare all'INPS le denunce relative alla media dei lavoratori in forza per l'applicazione dell'aliquota contributiva per la cassa integrazione guadagni. Devono ovviamente calcolare anche gli accantonamenti annuali complessivi del trattamento di fine rapporto.

Anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno le aziende potranno adempiere solo dopo aver conosciuto l'indice ISTAT del mese di cessazione rispetto al dicembre precedente e non sarà perciò possibile consegnare copia del modello 01/M al dipendente « all'atto della cessazione » come prescrive ora la legge di cui si chiede la modifica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al primo ed al quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, le parole « entro il 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 settembre ».

Al quarto comma del citato articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, le parole « nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore » sono sostituite dalle seguenti: « nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro due mesi dalla pubblicazione degli indici ISTAT, copia della denuncia riservata al lavoratore ».